

ELENCO REQUISITI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI

1	<i>Requisiti soggettivi del titolare, soci, soci accomandatari, amministratori e legali rappresentanti</i>
1.1	Maggiore età
1.2	Non assoggettamento (attuale o passato) a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione
1.3	Non avvenuto assoggettamento a interdizione o inabilitazione o dichiarazione di fallimento e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento
1.4	Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità
1.5	Assenza di condanne per delitti, anche colposi; Assenza di godimento dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. Patteggiamento) e assenza di sottoposizione a procedimenti penali

2	<i>Requisiti soggettivi del Responsabile tecnico</i>
2.1	Presenza di espressa autorizzazione del Responsabile tecnico in corso di validità
2.2	Il Responsabile tecnico mantiene una delle qualifiche previste per dall'art. 5 c. 1 e 2 del Regolamento quale requisito di base per svolgere le funzioni (titolare, nel caso di Ditta individuale; socio, nel caso di società di persone; socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; amministratore, nel caso di società di capitali; legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13; dipendente; collaboratore in impresa familiare; lavoratore autonomo; altra forma di inserimento stabile nella struttura dell'impresa a norma di legge)
2.3	Maggiore età
2.4	Non assoggettamento (attuale o passato) a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione
2.5	Non avvenuto assoggettamento a interdizione o inabilitazione o dichiarazione di fallimento e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento
2.6	Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità
2.7	Assenza di condanne per delitti, anche colposi; Assenza di godimento dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. Patteggiamento) e assenza di sottoposizione a procedimenti penali
2.8	Possesso di un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria
2.9	Avvenuto superamento di apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri

3	<i>Requisiti soggettivi del Sostituto del Responsabile tecnico</i>
3.1	Mantenimento, da parte del Sostituto Responsabile tecnico, di una delle qualifiche previste per dall'art. 6 c. 1 del Regolamento quale requisito di base per svolgere le funzioni: a) Avvenuto superamento il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri; oppure: b) essere dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali: 1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane); 2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio); oppure: c) essere socio lavoratore dell'impresa con la prescritta qualificazione professionale.

ELENCO REQUISITI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI

4	<i>Requisiti Impresa</i>
4.1	Sede operativa in uno dei Comuni della Città metropolitana di Venezia
4.2	Iscrizione nel registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio
4.3	Esercizio effettivo di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (in sede di sopralluogo viene accertato mediante presenza di copie di fatture relative all'acquisto di elementi dell'impianto elettrico, della parte meccanica, delle ruote, pneumatici, carrozzeria, ecc. e dalla presenza del formulario di accompagnamento dei rifiuti speciali e pericolosi)
4.4	Possesso di adeguata capacità finanziaria (tale requisito deve essere posseduto all'atto dell'autorizzazione e mantenuto in modo permanente) non inferiore a € 154937,07.

5	<i>Requisiti Consorzio</i>
5.1	Sede di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure sede in Comuni tra loro limitrofi (se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia)
5.2	Iscrizione, di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento, nel registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio
5.3	Abilitazione all'attività di autoriparazione ed esercizio effettivo, da parte di ciascuna impresa, di almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122
5.4	Partecipazione al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento
5.5	Dotazione permanente delle necessarie attrezzature da parte di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento oppure da parte del centro unico di cui si avvale il Consorzio per le revisioni
5.6	Partecipazione di ciascuna Impresa ad un solo consorzio o a un solo raggruppamento di consorzi
5.7	Affidamento a norma di legge (capacità finanziaria) di ciascuna impresa del raggruppamento pari a: a) € 51.645,69, se iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento; b) € 87.797,67, se iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento; c) € 118.785,09, se iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento.

6	<i>Locali</i>
6.1	Nel caso di impresa che svolge attività di <u>revisioni autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori</u> : - superficie non inferiore a mq. 120; - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6; - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50; - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50; - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 3,50 con fossa d'ispezione o m. 5,30 con ponte sollevatore.
6.2	Nel caso di impresa che svolge attività di <u>revisioni solo motoveicoli/ciclomotori</u> : - superficie non inferiore a mq. 80; - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4; - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2; - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50; - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 2,50 con fossa d'ispezione o m. 4,30 con ponte sollevatore.
6.3	Nel <u>caso di Consorzio</u> (locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio / locali del centro unico di cui si avvale il Consorzio per le revisioni): - superficie non inferiore a mq. 80; - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;

ELENCO REQUISITI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI

6	<i>Locali</i>
	- larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50; - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50; - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 3,50 con fossa d'ispezione o m. 5,30 con ponte sollevatore; - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 2,50 con fossa d'ispezione o m. 4,30 con ponte sollevatore (in caso di attività di revisione esclusivamente per ciclomotori e motocicli a due ruote).
6.4	Rispetto delle norme di sicurezza ai fini dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008
6.5	Rispetto della normativa di prevenzione incendi
6.6	Rispetto della normativa in materia di edilizia

7	<i>Attrezzature</i>
7.1	Dotazione in modo permanente di tutte le attrezzature previste dall'appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni
7.2	Ubicazione delle strumentazioni, di cui alle lett. a) (banco prova freni), lett. b) (opacimetro), lett. c) (analizzatore gas auto), lett. e) (fonometro), lett. f) (contagiri) e lett. g) (provafari) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92, nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore
7.3	Ubicazione delle attrezzature, di cui alle lett. d) (banco prova giochi), lett. h) (ponte sollevatore), lett. i) (fossa di ispezione) e l) (sistema di pesatura) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92, in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute.
7.4	Mantenimento in costante piena efficienza di tutte le attrezzature per le operazioni di revisione.
7.5	Comunicazione alla Città metropolitana e all'U.P.-D.T.T., entro cinque giorni dal fatto, in caso di <u>sostituzione temporanea</u> anche di una sola delle attrezzature.
7.6	Comunicazione alla Città metropolitana e all'U.P.-D.T.T., entro cinque giorni dal fatto, in caso di <u>sostituzione definitiva</u> anche di una sola delle attrezzature con contestuale invio dei documenti previsti all'art.7, comma 4, lett. g) (copia dei libretti metrologici), lett.h) (copia della certificazione di idoneità per le apparecchiature di sollevamento rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.), lett. i) (copia della dichiarazione di prima installazione del ponte sollevatore), lett. p) (schema di collegamento e diagramma di collegamento delle attrezzature secondo protocollo MCTC NET2)
7.7	Dotazione di libretto metrologico (o altro documento attestante l'omologazione e/o conformità) per ogni singola attrezzatura, opportunamente vidimato dall'U.P.-D.T.T.
7.8	Avvenuto deposito di copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura presso l'U.P.-D.T.T.
7.9	Regolare sottoposizione delle attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul libretto, abilitate a tale operazione, e invio all'U.P.-D.T.T. di documentazione dell'avvenuto aggiornamento

8	<i>Disciplina dell'autorizzazione (Imprese e Consorzi)</i>
8.1	Possesso di un'autorizzazione per ogni sede operativa dell'impresa/consorzio
8.2	Inizio dell'attività di revisione entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione o al termine del periodo di proroga eventualmente concesso
8.3	Rispetto, se ricorre il caso, delle disposizioni relative alla disciplina dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del regolamento, ovvero:
8.3.1	necessità di richiedere nuova autorizzazione entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche che comportino un mutamento civilistico dell'impresa (sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari) e/o qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
8.3.2	necessità di richiedere entro 60 giorni nuova autorizzazione, in capo agli eredi o agli aventi causa in possesso dei necessari requisiti, per proseguire l'attività di revisione in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata

ELENCO REQUISITI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI

8	<i>Disciplina dell'autorizzazione (Imprese e Consorzi)</i>
	l'autorizzazione del titolare o del socio o dell'amministratore
8.3.3	necessità di richiedere, entro 30 giorni dalla modifica, l'aggiornamento della autorizzazione in caso di variazione della sola denominazione dell'impresa, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede (necessità di avvenuta variazione della denominazione anche presso la C.C.I.A.A.).
8.3.4	necessità di richiedere, entro 30 giorni dalla modifica, l'aggiornamento della autorizzazione in tutti gli altri casi di trasformazione o modifica che comunque determinino variazioni di rilevanza esterna all'impresa, diversi da quelli precedentemente descritti all'aggiornamento della autorizzazione.
8.3.5	necessità di richiedere, entro 30 giorni dalla modifica, l'aggiornamento della autorizzazione in caso di trasferimento della sede

9	<i>Gestione dell'Impresa e del Consorzio</i>
9.1	Sottoscrizione, ai fini dell'effettuazione della revisione, della richiesta di revisione da parte dell'interessato.
9.2	Sottoscrizione, da parte del responsabile tecnico, di tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
9.3	Rilascio di dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, successivamente ritirata ed archiviata, qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo
9.4	Esposizione, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, di insegna avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30, contenente: il logo e l'intestazione dell'Ente; il numero del provvedimento di autorizzazione; la data del provvedimento.
9.5	Affissione, in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione, della tabella vidimata, consegnata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente gli importi a carico dell'utente per le operazioni di revisione.
9.6	Applicazione all'utenza esclusivamente degli importi per le operazioni di revisione definiti con specifico Decreto Ministeriale, così specificati: a) il corrispettivo per l'impresa; b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri; c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
9.7	Comunicazione, entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, alla struttura competente dell'Ente e all'U.P. - D.T.T. dei giorni e degli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
9.8	Affissione, in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione, della tabella che indica i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
9.9	Tempestiva comunicazione alla struttura competente della Città metropolitana e all'U.P. - D.T.T. qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, ovvero in caso di chiusura per ferie.
9.10	Conservazione, per almeno 5 anni e in maniera da essere facilmente individuabile, delle copie dei documenti di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3 della fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).
9.11	Regolare e costante aggiornamento del registro informatico delle revisioni secondo le specifiche disposizioni normative in materia
9.12	Responsabile tecnico titolare: svolgimento dell'attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa di una sola Impresa o Consorzio o raggruppamento di Consorzi autorizzati
9.13	Presenza del Responsabile tecnico durante tutte le operazioni di revisione in qualità di soggetto responsabile (salvo in caso di legittima sostituzione ai sensi dell' art. 6 comma 1)
9.14	Tutte le fasi che costituiscono le operazioni di revisione sono certificate personalmente dal responsabile tecnico, in qualità di soggetto responsabile (salvo in caso di legittima sostituzione di cui all' art. 6 c. 1)

ELENCO REQUISITI PER ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI

9.15	Eventuale sostituzione temporanea del responsabile tecnico con soggetto espressamente autorizzato
9.16	Eventuale sostituzione temporanea del responsabile tecnico entro il limite massimo di 30 giorni/anno
9.17	Immediata comunicazione della sostituzione temporanea del Responsabile tecnico alla Città metropolitana e all'UMC di Venezia
9.18	Presenza di espressa autorizzazione del/i Sostituto/i del Responsabile tecnico in corso di validità
9.19	Certificazione personale da parte del responsabile tecnico, in qualità di soggetto responsabile, di tutte le fasi che costituiscono le operazioni di revisione (salvo in caso di legittima sostituzione di cui all' art. 6 c. 1).